

CITTA' DI
VENEZIA



Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale
Servizio Protezione Civile. Gestione Rischi delle Città di terraferma e dell'Area Industriale

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 17 comma 2 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del Servizio di manutenzione del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Indice generale

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	4
Art. 1 – Oggetto e importo del contratto.....	4
1.1 – Oggetto.....	4
1.2 - Amministrazione Aggiudicatrice.....	4
1.3 - Responsabile unico del progetto.....	4
1.4 -Procedura per la scelta del contraente.....	4
1.5 – Durata dell'appalto.....	4
1.6 – Importo a base di gara.....	4
1.7 – Individuazione ed ubicazione degli impianti.....	4
1.8 – Requisiti di partecipazione.....	5
1.8.1 Requisiti di ordine generale.....	5
1.8.2 Requisiti di ordine speciale.....	5
Art. 2 – Manutenzione ordinaria.....	6
2.1 – Definizioni.....	6
2.2 – Piano di manutenzione ordinaria.....	7
2.2.1 – Controlli e verifiche periodiche di funzionamento.....	7
2.2.2 – Sorveglianza/ispezione.....	7
Art. 3 – Manutenzione straordinaria.....	8
3.1 – Definizioni.....	8
3.2 – Tempistiche di intervento.....	9
Art. 4 – Manutenzione migliorativo-evolutiva.....	9
Art. 5 – Software.....	9
5.1 – Applicativi in uso.....	9
5.2 – Modifica e/o sostituzione degli applicativi in uso.....	10
Art. 6 – Registri.....	10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 7 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche.....	11
Art. 8 – Referenti dell'Aggiudicatario e del Committente.....	12
Art. 9 – Controllo delle prestazioni.....	12
Art. 10 – Parti di ricambio da impiegare nel servizio.....	12
Art. 11 – Formazione del personale addetto.....	12
CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA.....	13
Art. 12 – Compensi e modalità di pagamento.....	13
12.1 – Compenso per manutenzione ordinaria. Revisione dei prezzi.....	13
12.2 – Compenso per gli interventi di manutenzione straordinaria.....	13
12.3 – Compenso per interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva.....	13
12.4 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza.....	13
12.5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Modalità di pagamento.....	13
Art. 13 – Modifica del contratto e revisione dei prezzi.....	14
CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	14
Art. 14 – Norme generali di sicurezza.....	14
Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....	14
Art. 16 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.....	15
CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE.....	16
Art. 17 – Garanzia definitiva.....	16
Art. 18 – Polizza assicurativa.....	16
CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE.....	17
Art. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	17
Art. 20 – Responsabilità dell'Aggiudicatario.....	17

Art. 21 – Ulteriori obblighi dell’Aggiudicatario.....	17
Art. 22 – Procedura di contestazione dell’inadempimento.....	17
Art. 23 – Penali.....	18
Art. 24 – Inadempimenti e risoluzione del contratto.....	18
CAPO 7 – NORME FINALI.....	19
Art. 25 – Cessione di contratto e di credito, subappalto.....	19
Art. 26 – Responsabile del trattamento dei dati personali.....	20
Art. 27 – Disposizioni antimafia.....	23
Art. 28 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	23
Art. 29 – Codice di comportamento.....	24
Art. 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	24
Art. 31 – Riferimenti normativi di rinvio.....	24
Art. 32 – Controversie.....	24

Allegati

Allegato A: Relazione tecnica sul sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale

Allegato B: Schede dei siti

DUVRI Sezione 01 - Informazioni per l'appaltatore

DUVRI Sezione 02 - Costi della sicurezza da interferenza

DUVRI Sezione 03 – Informazioni per il Committente

CAPO 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – Oggetto e importo del contratto

1.1 – Oggetto

Il Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva del sistema di allertamento della popolazione per il rischio industriale (nel prosieguo chiamato più brevemente anche "impianto sirene"): trattasi di un sistema di diffusione acustica, meglio descritto nella Relazione tecnica Allegato A, composto da una centrale di gestione, una postazione di servizio e n. 6 impianti territoriali fissi collegati tra loro e con la stazione base del sistema stesso, situata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, mediante vettori radioelettrici multipli (Hyperlan, Cellulare 5G, circuito satellitare);

CPV 50312600-1 Manutenzione e riparazione di attrezzature per tecnologia dell'informazione

I soggetti partecipanti alla gara dovranno riferirsi, nella formulazione dell'offerta, a tutti gli aspetti tecnici e normativi indicati nel presente Capitolato, inclusi i suoi allegati.

1.2 - Amministrazione Aggiudicatrice

Comune di Venezia – Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile e Rischio Industriale.

1.3 - Responsabile unico del progetto

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (da ora Codice), è il dott. Francesco Vascellari, tel 04128746812, mail francesco.vascellari@comune.venezia.it

1.4 -Procedura per la scelta del contraente

La scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, con affidamento diretto a seguito di confronto di preventivi che potranno essere presentati da tutti gli operatori economici iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni - Servizi agli Impianti Speciali (manutenzione e riparazione)" codice CPV

Il Criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di cui all'art. 50, comma 4 del Codice

1.5 – Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà durata fino al 31/12/2026 a far data dal giorno successivo alla sottoscrizione del Contratto e comunque non prima della scadenza del contratto di manutenzione in essere, fissata al 31/12/2025.

1.6 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) per l'attività di manutenzione ordinaria, oltre ad un importo massimo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) per l'attività di manutenzione migliorativo evolutiva.

I costi stimati per la manodopera ammontano al 45 % dell'importo contrattuale.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono valutati in € 1.522,42 esclusi gli oneri fiscali

1.7 – Individuazione ed ubicazione degli impianti

Gli impianti dei quali viene affidata la manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede dell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Alcuni dei siti oggetto di manutenzione sono di proprietà comunale, mentre altri sono di proprietà di terzi. Il Committente ha a suo tempo posto in essere con i proprietari dei siti appositi accordi che ne garantiscono e regolamentano le modalità di accesso. Il servizio dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tali accordi.

Le citate schede dell'Allegato B descrivono i siti nella loro attuale configurazione.

1.8 – Requisiti di partecipazione

1.8.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dall'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss, D. Lgs. 36/2023 E che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;;

E' altresì, necessaria l'accettazione del "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: <http://www.comune.-venezia.it /node/583>, nonché il Codice di Comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, come modificato dalla D.G. 78/2023, ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023, impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno e dal D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023.

Il possesso di detti requisiti sarà verificato accedendo al FVOE dell'operatore economico.

1.8.2 Requisiti di ordine speciale

Idoneità professionale: gli operatori economici devono essere iscritti nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalla quale risulti che l'impresa è iscritta per attività coerenti con l'oggetto del contratto.

Il possesso di detti requisiti sarà verificato accedendo al FVOE dell'operatore economico.

Capacità economica e finanziaria: gli operatori economici devono aver maturato un fatturato pari ad € 200.000,00 esclusi gli oneri fiscali, nei migliori tre anni dei cinque precedenti al presente affidamento.

Il possesso di detto requisito sarà verificato accedendo al FVOE. Qualora detta verifica non risultasse possibile, sarà richiesta all'operatore economico la documentazione attestante il possesso del requisito.

Capacità tecnica e professionale: è richiesta una solida e comprovata esperienza maturata, negli ultimi cinque anni, con l'esecuzione di contratti analoghi a quello di cui al presente affidamento, ovvero nell'ambito della manutenzione e dell'aggiornamento dei software e hardware di impianti elettroacustici di allarme e/o allertamento per la salvaguardia della salute delle persone, con le seguenti peculiarità:

- che impiegano apparati di riproduzione elettronica del segnale d'allarme;
- dotati di sistemi remotizzati per il controllo e monitoraggio in tempo reale del regolare funzionamento degli impianti di allarme e/o allertamento;
- caratterizzati da più postazioni di diffusione acustica e centrali di comando e controllo interconnesse tra loro mediante infrastruttura di comunicazione dedicata, ad elevato livello di ridondanza.

Alla luce dell'elavato contenuto tecnologico degli impianti per cui è richiesto il servizio di manutenzione, inoltre, oltre alla comprovata esperienza nelle attività di installazione e manutenzione di applicazioni software, infrastrutture a rete dati e impianti elettroacustici, è richiesta una comprovata esperienza :

- nelle attività di configurazione e programmazione di Router Cisco e Peplink con configurazione di connessioni VPN, IPSEC e Speed Fusion; Swich Layer 3; Sistemai Hyperlan 2,4 e 5,4 GHz Ubiquity

e Cambium; Sistemi di virtualizzazione VMWare Hypervisor; Java, Bash Scripting, SMS GaTEWAY, plc Moxa;

- nelle attività di installazione e manutenzione di sistemi di trasmissione audio basati su protocollo Cobranet e sistemi di comunicazione satellitare.

L'autocertificazione del possesso di detti requisiti dovrà essere attestata nel DGUE. Per l'affidamento del servizio l'operatore economico dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso di detti requisiti.

Art. 2 – Manutenzione ordinaria

2.1 – Definizioni

Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le attività volte a conservare la funzionalità del sistema nonché a tenere sotto controllo costante i singoli apparati ed il sistema nel suo complesso, al fine di prevenire o, quanto meno, minimizzare guasti e malfunzionamenti.

Rientrano nell'attività di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mantenimento in efficienza dei collegamenti cablati ed in radiofrequenza, le modifiche software, gli aggiornamenti firmware degli apparati, le necessarie ed opportune sostituzioni di parti soggette ad usura (come la sostituzione delle batterie degli UPS ove presenti) nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

La manutenzione ordinaria degli impianti dovrà includere ispezioni di routine, test e manutenzione preventiva ritenuti essenziali al fine di minimizzare il rischio che gli impianti presentino limitazioni e malfunzionamenti che possano comprometterne in qualunque modo l'efficacia.

L'attività di manutenzione ordinaria del sistema di cui all'art. 1 riguarda anche i quadri elettrici che li alimentano, i sistemi e i dispositivi anticaduta nonché gli impianti antincendio, le luci di emergenza, gli estintori, gli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche presenti nei locali denominati "shelter".

I quadri elettrici in alcuni casi sono "autonomi" e, quindi, alimentano esclusivamente gli apparati oggetto del presente capitolato mentre, in altri casi, sono "misti", con presenza di interruttori e differenziali di impianti elettrici presenti nel sito ma non oggetto del presente capitolato.

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria dei quadri elettrici "autonomi" secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e dai regolamenti vigenti nonché dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza, dalle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Per quanto riguarda i quadri "misti", l'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria esclusivamente delle linee di alimentazione degli apparati interessati, tramite prove di funzionamento delle apparecchiature di protezione (interruttori magnetotermici e differenziali).

Per tutta la durata del contratto gli estintori portatili di cui sono dotati i locali in cui sono collocati i sistemi e gli impianti devono essere oggetto di sorveglianza, controllo e manutenzione periodica ai sensi delle norme vigenti.

Nella manutenzione ordinaria rientrano anche le verifiche periodiche sulla sicurezza nonché tutte le attività volte a conservare le condizioni di esercizio dei luoghi di lavoro allo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti.

Alle scadenze previste dalla normativa vigente e/o dal costruttore dovrà essere rilasciata al Committente la dichiarazione di avvenuta revisione dei dispositivi e sistemi.

2.2 – Piano di manutenzione ordinaria

2.2.1 – Controlli e verifiche periodiche di funzionamento

Ogni impianto dovrà essere sottoposto ad almeno n. 2 controlli e verifiche di funzionamento, con periodicità variabile e dipendente dalla tipologia di verifica.

Le verifiche effettuate dovranno essere tali da prevenire eventuali anomalie e concerneranno in particolare:

- le sezioni di alimentazione primaria e di emergenza;
- le sezioni di generazione del segnale;
- le sezioni di bassa frequenza;
- i trasduttori elettroacustici e relativi collegamenti;
- le sezioni di alta frequenza e di collegamento di rete;
- i software di gestione.

L'“impianto sirene” sarà oggetto inoltre di controlli e verifiche periodiche in occasione delle cosiddette “Prove sirene”, almeno due all'anno, volte a testarne il funzionamento a pieno carico e condizioni nominali.

Al termine di ciascun controllo e verifica periodica, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni, tramite PEC, apposito verbale in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive. Tali verbali dovranno essere conservati in cartelle distinte per ciascun impianto oggetto di manutenzione ai sensi del presente Capitolato presso l'aggiudicatario e presso il committente. La condivisione della documentazione avverrà anche tramite cartelle condivise in cloud predisposte dall'aggiudicatario, che fornirà al committente anche tutte le abilitazioni e informazioni necessarie per l'accesso e la consultazione.

Qualora dalla verifica periodica risultassero anomalie di funzionamento, l'Aggiudicatario dovrà intervenire per effettuare la riparazione.

In caso di anomalie rilevanti tali da compromettere anche solo parzialmente il funzionamento dei sistemi, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente informare il committente, tramite PEC, indicando le caratteristiche del malfunzionamento e le possibili soluzioni dello stesso, al fine di concordare le misure necessarie.

2.2.2 – Sorveglianza/ispezione

Nella manutenzione ordinaria è compresa la sorveglianza/ispezione dei sistemi, degli impianti, dei dispositivi, degli apparati, nonché la sorveglianza dei locali e/o delle aree facenti parte di ciascun impianto, allo scopo di verificarne il corretto esercizio ed ogni aspetto attinente alla sicurezza.

Tali azioni di sorveglianza avverranno ad intervalli di tempo non superiori ai 6 mesi e comunque in numero non inferiore a due in vigenza di contratto, allo scopo di verificare, in particolare:

- a) che i sistemi, gli impianti, i dispositivi e gli apparati non siano stati manomessi da terzi o danneggiati da eventi meteorici e siano sempre nelle condizioni di corretto esercizio ed in sicurezza;
- b) che il locale o l'area che ospita le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto siano protetti dall'accesso non autorizzato;
- c) che le indicazioni di divieto di accesso a personale non autorizzato, ove previste, siano apposte in maniera visibile e rimangano facilmente distinguibili in ogni possibile condizione di illuminazione;
- d) che l'accesso al locale e/o all'armadio (shelter) che ospita le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto non sia ostruito e che i quadri elettrici di alimentazione siano accessibili;
- e) che il locale o l'area siano mantenuti in ordine e che sia garantita la circolazione e la normale movimentazione delle persone in relazione al lavoro da compiere;

- f) che nel locale o nell'area destinata ad ospitare le apparecchiature facenti parte di ciascun impianto non siano introdotte (anche da parte di terzi) sorgenti di innesco incendio e materiali combustibili (liquidi infiammabili, apparecchi di riscaldamento portatili, fiamme libere, apparecchiature elettriche, ecc.);
- g) che la documentazione contenente le istruzioni di funzionamento dei singoli apparati, la composizione dell'impianto ed i relativi schemi di collegamento siano consultabili da parte del Committente e aggiornati con regolarità da parte dell'Aggiudicatario.

Al termine di ciascuna ispezione l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale in formato elettronico contenente i risultati dell'attività condotta, eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive. La stessa documentazione dovrà essere caricata anche nelle cartelle condivise in clud di cui al punto 2.2.1.

Qualora dall'attività di sorveglianza/ispezione risultasse che non tutti i necessari requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il Committente dovrà essere tempestivamente informato per consentirgli di adottare le misure necessarie per porre rimedio alle non conformità riscontrate.

Detta attività dovrà includere la produzione della documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

2.2.3 – Programmazione delle attività

Ogni attività di manutenzione ordinaria come più sopra definita dovrà essere effettuata secondo una pianificazione concordata e periodicamente aggiornata con il Committente.

Pertanto l'Aggiudicatario sottoporrà all'approvazione del Committente il Piano di Manutenzione, cioè l'insieme delle azioni di manutenzione e dei controlli periodici da effettuare (verifiche, test, ecc.), con evidenza delle singole parti che lo costituiscono (fogli di lavoro).

Art. 3 – Manutenzione straordinaria

3.1 – Definizioni

Per manutenzione straordinaria si intende ogni genere di attività volta al ripristino di guasti e malfunzionamenti del sistema, comunque emersi, sia direttamente evidenziati dal sistema stesso mediante segnalazioni automatiche di stato sia rilevati in occasione dell'attività di manutenzione ordinaria.

Rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria le sostituzioni di parti di ricambio che si rendessero necessarie ed opportune in conseguenza dell'attività di cui sopra nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

Rientrano altresì gli interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di eventi improvvisi ed imprevedibili.

Quando non sia possibile ripristinare la funzionalità del sistema per via remota (ad esempio attraverso la rete), l'Aggiudicatario dovrà far intervenire tempestivamente presso il sito in cui si è verificato il guasto le necessarie e competenti figure di tecnici per l'eventuale riparazione e/o sostituzione dell'apparecchiatura difettosa oppure per il ripristino di collegamenti cablati ed in radiofrequenza danneggiati o ancora per gli opportuni interventi a livello di software di gestione.

Detta attività di manutenzione straordinaria dovrà essere preventivamente concordata con il Committente e da questo autorizzata.

Al termine dell'intervento di manutenzione straordinaria l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente in formato elettronico entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale atto a registrare i risultati dell'attività condotta, con eventuali osservazioni e suggerimenti di migliorie e/o azioni correttive. La stessa documentazione dovrà essere caricata anche nelle cartelle condivise in clud di cui al punto 2.2.1.

3.2 – Tempistiche di intervento

L'Aggiudicatario dovrà garantire un servizio di pronta assistenza h24 per ogni giorno dell'anno.

Le tempistiche di intervento dipenderanno dalla gravità del guasto o del malfunzionamento e saranno concordate con il Committente.

In caso di guasti o malfunzionamenti di entità tale da pregiudicare severamente il funzionamento di uno o più dei sistemi oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario dovrà garantire il proprio intervento entro le 8 ore ed il ripristino del corretto funzionamento del sistema entro le 24 ore successive alla segnalazione o alla rilevazione del problema, fatta salva l'autorizzazione da parte del Committente.

Art. 4 – Manutenzione migliorativo-evolutiva

Per manutenzione migliorativo-evolutiva si intende ogni genere di attività volta al miglioramento e all'ottimizzazione del funzionamento dell'impianto.

Rientrano tra le attività di manutenzione migliorativo-evolutiva, anche l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature volto a prevenirne l'obsolescenza nonché il passaggio a piattaforme software più moderne, veloci ed efficienti.

Rientra nella definizione di manutenzione migliorativo-evolutiva la sostituzione di componenti che si rendesse necessaria ed opportuna in conseguenza dell'attività di cui sopra nonché lo smaltimento delle parti sostituite.

L'Aggiudicatario potrà proporre al Committente progetti finalizzati al miglioramento e all'ottimizzazione del funzionamento dei sistemi oggetto del presente Capitolato. Tali progetti dovranno pervenire preferibilmente entro tre mesi dall'affidamento del contratto di manutenzione o, comunque, secondo una tempistica che ne consenta la realizzazione entro la fine dello stesso.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere o meno all'effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva proposti dall'Aggiudicatario.

Per i progetti di manutenzione migliorativo-evolutiva il Committente mette a disposizione l'importo precisato all'art. 12.3.

Le attività di manutenzione migliorativo-evolutiva da effettuare e le tempistiche di realizzazione delle stesse, saranno concordate e programmate tra il Committente e l'Aggiudicatario.

Al termine di ciascun intervento di manutenzione migliorativo-evolutiva, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente entro trenta giorni in formato elettronico tramite PEC apposito verbale contenente i termini e i risultati dell'attività condotta e la descrizione delle migliorie introdotte nel sistema. La stessa documentazione dovrà essere caricata anche nelle cartelle condivise in cluod di cui al punto 2.2.1.

Art. 5 – Software

5.1 – Applicativi in uso

Gli applicativi utilizzati sono stati realizzati da Sofitel s.r.l., Strada Noalese, 119, Treviso e sono in uso al Comune di Venezia secondo le seguenti modalità:

Sono in uso i seguenti applicativi concessi da Sofitel in licenza illimitata al Comune di Venezia con disponibilità dei relativi sorgenti - Gestione comandi di emissione sonora:

- PKQ 51 v 1.2.0.2;
- PKQ 21 v 1.2.2.0;

Sono in uso i seguenti due applicativi concessi da Sofitel in licenza illimitata al Comune di Venezia senza disponibilità dei relativi sorgenti:

Gestione data logger: DLG 21 v 2.0.0.2;

Gestione visualizzazione correnti elettroacustiche: SVC 61 v 1.1.0.3;

Gestione invio SMS su piattaforma Arpav: AVB 64 v 1.0

Detti applicativi svolgono la funzione di governo del sistema di monitoraggio, diagnostica e lancio dei segnali acustici e degli SMS di emergenza.

5.2 – Modifica e/o sostituzione degli applicativi in uso

L'Aggiudicatario può sostituire il software attualmente in uso con altro di sua scelta, previa approvazione del Committente e garantendo in ogni momento l'operatività del sistema di cui all'art. 1.1, e con particolare riferimento a quanto previsto nel successivo art. 7.

La sostituzione del software potrà essere autorizzata a condizione che questa mantenga o migliori le relative funzionalità in essere.

Il soddisfacimento di tale condizione dovrà essere appositamente documentata e non dovrà comportare sostituzioni o modifiche di qualsiasi elemento fisico del sistema.

Ad ogni modifica che dovesse comportare un diverso utilizzo del sistema da parte degli operatori dovrà corrispondere, da parte dell'Aggiudicatario, un'adeguata ed idonea formazione gratuita per gli utilizzatori stessi.

Al termine di ciascun intervento di modifica e/o ottimizzazione di uno dei software utilizzati negli impianti di cui al presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà produrre e trasmettere al Committente in formato elettronico entro trenta giorni tramite PEC apposito verbale contenente termini e risultati dell'attività condotta e le migliorie introdotte nel sistema. La stessa documentazione dovrà essere caricata anche nelle cartelle condivise in cluod di cui al punto 2.2.1.

Art. 6 – Registri

L'Aggiudicatario dovrà compilare e tenere a disposizione del Committente registri in formato elettronico inerenti ogni tipo di attività di verifica svolta, ogni intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva eseguito nonché ogni modifica apportata agli applicativi in uso.

Tali registri dovranno essere conservati in cartelle distinte per ciascun impianto oggetto di manutenzione ai sensi del presente Capitolato presso l'aggiudicatario e presso il committente.

In particolare dovranno essere tenuti almeno i seguenti registri:

- a) Registro di impianto, dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
 - i dettagli delle posizioni di tutti i componenti delle apparecchiature, inclusi gli schemi "come da installazione" indicanti le etichette dei cavi di collegamento, dove queste sono state certificate come conformi;
 - gli assorbimenti elettrici in condizioni di stand-by e di funzionamento sotto carico;
 - le misurazioni delle prestazioni "come da installazione" dell'impianto, inclusi ad esempio il carico misurato degli altoparlanti per circuito, le impostazioni dei componenti regolabili dell'impianto, tra cui le impostazioni dell'equalizzazione, le impostazioni dei livelli relativi, il livello di uscita degli amplificatori di potenza su un altoparlante o gruppo di altoparlanti, i livelli di pressione sonora prodotti ad una certa distanza dal o dai sistemi di diffusione acustica, ecc.

Sarà cura dell'Aggiudicatario ordinare ed eventualmente convertire in formato elettronico tutta la documentazione inerente gli impianti attualmente in funzione messa a disposizione dal Committente.

- b) Registro di Log, scopo di questo registro è quello di:

- consentire all'occorrenza di effettuare un'indagine sull'anomalia che può essere stata causa di un malfunzionamento dell'impianto;
- consentire al personale di servizio di monitorare il tipo di guasto verificatosi, allo scopo di favorire la diagnosi dei problemi dell'impianto e la gestione della manutenzione preventiva.

Il registro dovrà includere almeno le seguenti informazioni:

- le date e le durate di utilizzo dell'impianto;
 - i dettagli delle prove e dei controlli di routine effettuati;
 - l'ora e la data in cui si è verificato ogni guasto;
 - i dettagli del guasto riscontrato e le circostanze della sua identificazione (per esempio durante la manutenzione di routine);
 - l'azione intrapresa per correggere o eliminare il guasto;
 - il nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.
- c) Registro dei verbali di manutenzione: il registro dovrà contenere tutti i verbali redatti ai sensi degli articoli precedenti.
- d) Registro delle modifiche e degli aggiornamenti software: il registro dovrà contenere tutti i verbali:
- inerenti ogni genere di attività condotte dall'Aggiudicatario al fine di introdurre modifiche e implementare nuove funzionalità sui software utilizzati nell'impianto di cui al presente Capitolato;
 - inerenti le attività di formazione condotte sul personale indicato dal Committente a seguito di modifiche introdotte agli applicativi in uso o di avvicendamento del personale stesso.

La condivisione dei registri avverrà anche tramite cartelle condivise in cloud predisposte dall'aggiudicatario, che fornirà al committente anche tutte le informazioni necessarie per l'accesso e la consultazione.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 – Effettuazione del servizio – Modalità e tempistiche

Il servizio di manutenzione dovrà svolgersi nel rispetto dei parametri dettagliati nel presente Capitolato e nei suoi allegati.

Qualsiasi modifica alle modalità di effettuazione del servizio definite in sede di gara dovrà essere concordata con il Committente.

Il Committente attribuisce al corretto funzionamento del sistema di cui si tratta nel presente Capitolato una particolare rilevanza con riferimento alla tutela della cittadinanza. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà in particolare curare nei minimi dettagli l'ordinaria manutenzione dei sistemi stessi, allo scopo di scongiurare, per quanto possibile, qualsiasi tipo di guasto che potrebbe comportare nocumento a persone.

Gli impianti oggetto di manutenzione sono allocati nei siti descritti nelle schede Allegato B.

Alcuni di tali siti sono nella disponibilità giuridica del Committente mentre per gli altri il Comune di Venezia ha stipulato accordi che ne regolano l'accesso e l'utilizzo.

L'accesso a ciascun sito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste nella relativa scheda Allegato B.

Tutte le attività di cui sopra devono essere effettuate da personale competente e qualificato, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio con proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e con le modalità e le tempistiche specificate negli artt. 2, 3 e 4 del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà tenere e rendere disponibili al Committente, nelle modalità concordate, i verbali di intervento ed i registri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 6.

Nel caso di inadempienze da parte dell'Aggiudicatario saranno applicate delle penali come più oltre specificato all'art. 23.

Art. 8 – Referenti dell'Aggiudicatario e del Committente

L'Impresa designerà un Responsabile del Servizio, dotato della necessaria autonomia, che fungerà da referente per l'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti inerenti la gestione del contratto.

Per l'Amministrazione Comunale il servizio sarà gestito dall'Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio. il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Francesco Vascellari, e-mail: protezionecivile@comune.venezia.it

Il Committente provvederà inoltre a nominare il proprio Referente.

Art. 9 – Controllo delle prestazioni

Il Committente si riserva il diritto di effettuare, nel corso della durata del contratto, verifiche dell'attività dell'Aggiudicatario mediante sopralluoghi presso i siti che ospitano gli impianti e verifiche della documentazione prescritta.

Art. 10 – Parti di ricambio da impiegare nel servizio

Le parti di ricambio e gli apparati sostitutivi impiegati dall'Aggiudicatario nell'ambito di qualsivoglia tipologia di manutenzione specificata nel presente Capitolato dovranno essere nuovi di fabbrica ed in produzione al momento della fornitura (fatta salva la giustificata indisponibilità o irreperibilità degli stessi sul mercato), privi di difetti, esenti da malfunzionamenti, con garanzia del produttore di almeno 12 mesi e dovranno assicurare quantomeno il mantenimento delle funzionalità pregresse dell'impianto sottoposto all'attività di manutenzione o riparazione.

Nel periodo di validità del contratto, la sostituzione di parti difettose di un'apparecchiatura comporta non solo il cambio della parte ma anche le eventuali attività di ripristino della completa funzionalità e integrazione dell'impianto, senza alcun onere per il Committente.

Si intendono coperti da assistenza e manutenzione sia gli apparati di nuova fornitura, sia quelli presi in carico, non oggetto di sostituzione e facenti parte dell'impianto descritto nel presente Capitolato.

Per tutte le apparecchiature costituenti l'impianto descritto nel presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna ad acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie (ditta costruttrice, concessionario, distributore) al fine di consentirne, all'occorrenza, una rapida sostituzione.

Art. 11 – Formazione del personale addetto

L'Aggiudicatario dovrà garantire, nel corso della validità del Contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato, un'adeguata formazione di tutto il personale addetto e, in particolare, in caso di nuove attribuzioni di incarichi nonché di aggiornamenti, modifiche od ottimizzazioni degli impianti, sotto i profili funzionale, gestionale ed attinente alla sicurezza.

In particolare, l'Affidatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato nell'appalto sia adeguatamente formato ed aggiornato su quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché in possesso di formazione specifica in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in conformità a quanto previsto dall'allegato IX del DM 10/03/1998 per attività a rischio di incendio al minimo rischio medio. Dovranno inoltre essere garantiti gli aggiornamenti previsti per legge.

CAPO 3 – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 12 – Compensi e modalità di pagamento

12.1 – Compenso per manutenzione ordinaria. Revisione dei prezzi.

Per l'attività di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 2, il Committente corrisponderà all'Aggiudicatario il compenso forfetario annuo definito in sede di gara.

All'aggiudicatario potrà venire corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, un'anticipazione sull'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario provvederà, con cadenza mensile, ad emettere fattura per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate nel mese precedente sulla base della seguente formula:

canone annuale offerto: 12 = canone mensile offerto

Detto importo è comprensivo di tutte le parti di ricambio e di eventuali apparati e dispositivi sostitutivi forniti nell'espletamento dell'attività di manutenzione ordinaria.

Si richiama, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

12.2 – Compenso per gli interventi di manutenzione straordinaria

Le parti di ricambio e gli eventuali apparati e dispositivi sostitutivi forniti nell'espletamento dell'attività di manutenzione straordinaria saranno a carico dell'aggiudicatario. Il compenso per le parti di ricambio dovrà corrispondere al costo dei ricambi per l'Aggiudicatario, desunto dai listini ufficiali dei produttori.

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fattura per gli interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva realizzati, solo ad avvenuta ultimazione di ciascuno specifico intervento, previo benestare del Committente a seguito della verifica della loro regolare esecuzione e per l'importo concordato per l'intervento stesso.

12.3 – Compenso per interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva

Per quanto riguarda la manutenzione migliorativo-evolutiva il Committente mette a disposizione dell'Aggiudicatario l'importo di € 35.000,00 oltre ad IVA, all'interno del quale possono essere concordati degli specifici interventi.

L'Aggiudicatario provvederà ad emettere fattura per gli interventi di manutenzione migliorativo-evolutiva realizzati solo ad avvenuta ultimazione di ciascuno specifico intervento, previo benestare del Committente a seguito della verifica della loro regolare esecuzione e per l'importo concordato per l'intervento stesso.

12.4 – Liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza

La liquidazione dei costi per la sicurezza da interferenza quantificati nella sezione 02 del DUVRI, è subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

12.5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Modalità di pagamento.

L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi degli artt. 11 e 119 comma 7 del Codice, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice.

Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Venezia – Area Polizia Locale e Sicurezza del Territorio, Settore Protezione Civile, Rischio Industriale – Via Lussingrande, 5 – 30174 Mestre (VE), in modalità elettronica.

Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, previa verifica di regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C.

In occasione di ogni pagamento dei compensi di cui al precedente art. 12.1, verranno dedotti gli eventuali importi derivanti dall'applicazione di penali e le spese sostenute per eventuali ripristini di danni subiti dal Committente a causa dei servizi prestati e la prevista ritenuta dello 0,50%.

Art. 13 – Modifica del contratto e revisione dei prezzi

Con riferimento alla revisione dei prezzi si rimanda a quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

Per eventuali modifiche del contratto e per l'eventuale revisione dei prezzi, si rimanda alle disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del Codice.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 14 – Norme generali di sicurezza

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e 95 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente Capitolato.

Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Eventuali interventi sugli impianti (elettrici, informatici, diffusione acustica, di radio-comunicazione, ecc.), eseguiti durante la manutenzione ordinaria, straordinaria o migliorativa-evolutiva, che comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X, rientreranno nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81 - Cantieri temporanei e mobili.

L'Aggiudicatario è inoltre obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13/08/2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008).

Art. 16 – Applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Le informazioni dovute all'appaltatore, in applicazione all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativo-evolutiva, sono fornite tramite le schede rischi specifici (Allegato B) dei siti che fanno parte integrante e sostanziale della sez. 01 del DUVRI. Ogni scheda, relativa a ciascun singolo sito, riporta i rischi trasmissibili esistenti nei siti nei quali vengono effettuate le manutenzioni.

Le schede contengono le misure di prevenzione e protezione adottate e le disposizioni comportamentali da rispettare al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La sez. 02 del DUVRI quantifica i costi per la sicurezza da interferenza, ovvero i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

L'Aggiudicatario dovrà fornire al Committente entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, le informazioni sui rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto.

La definizione delle modalità esecutive è oggetto di confronto tra Committente, datori di lavoro delle sedi oggetto di appalto e datore di lavoro della ditta appaltatrice. Pertanto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) viene allegato al contratto di appalto.

Nella fase di cooperazione e coordinamento l'Aggiudicatario potrà formulare, anche sulla base della propria esperienza, proposte integrative che ritiene possano meglio garantire la sicurezza del lavoro. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ai costi della sicurezza individuati dal Committente.

Il DUVRI è sottoscritto dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Aggiudicatario.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero manifestarsi variazioni nelle attività lavorative tali da comportare rischi interferenziali non precedentemente valutati, il Committente organizzerà ulteriori riunioni di coordinamento e cooperazione con tutti i soggetti firmatari del DUVRI, apportando allo stesso documento le variazioni ritenute opportune.

L'integrazione deve essere sottoscritta per accettazione dal Committente, dai datori di lavoro dei diversi siti e dall'Aggiudicatario e costituirà un'integrazione degli atti contrattuali.

La liquidazione dei costi per la sicurezza è subordinata all'effettiva attuazione delle misure individuate nella Sez. 02 del DUVRI.

In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'Aggiudicatario si obbliga ad osservare le norme di sicurezza, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire la completa sicurezza durante l'esercizio dei servizi richiesti e per assicurare l'incolumità delle persone addette ai lavori.

L'Aggiudicatario deve garantire che tutto il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto sia adeguatamente formato ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori. Gli adempimenti in materia di costi della sicurezza "aziendali", di cui al D.Lgs. 81/2008 (ad esempio costi per informazione e formazione, fornitura DPI, sorveglianza sanitaria, redazione DVR, ecc.) sono a carico dell'Aggiudicatario. Tali costi devono essere indicati in fase di offerta e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta.

CAPO 5 – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 17 – Garanzia definitiva

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, pari al 10% (10 per cento) dell'importo massimo stimato.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta del Committente e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- non opponibilità dell'eventuale mancato pagamento dei premi all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c..

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Committente, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 18 e 20, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria anche per l'applicazione delle penali stesse.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Committente della cauzione provvisoria.

La garanzia fideiussoria potrà essere progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 – Polizza assicurativa

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso Aggiudicatario quanto del Committente e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto della presente gara ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso, a far data dall'inizio del servizio, di una polizza assicurativa con primario Istituto Assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'Impresa possa arrecare al Committente, ai lavoratori e collaboratori della stessa, nonché a terzi.

La polizza assicurativa RCT dovrà essere stipulata con esclusivo riferimento alla presente gara, con un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

I massimali della polizza assicurativa RCT si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente capitolato e deve prevedere la rinuncia dell'Assicuratore nei confronti del Committente a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del c.c., e a eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

L'Aggiudicatario dovrà altresì essere in possesso di una polizza assicurativa RCO stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, con massimale per sinistro di importo adeguato.

Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.

Qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per il Committente, il contratto sarà risolto di diritto, salvo il risarcimento dei danni subiti.

CAPO 6 – MANODOPERA E CONTROVERSIE

Art. 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. L'Aggiudicatario deve trasmettere al Committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Deve altresì trasmettere, su richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 20 – Responsabilità dell'Aggiudicatario

Fermo restando che ogni responsabilità inerente alla gestione dei servizi e lavori oggetto del presente Capitolato fa interamente carico all'Aggiudicatario, i danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto. Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Aggiudicatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 23.

L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra il Committente ed il Responsabile del Servizio per l'Aggiudicatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile del Servizio, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Responsabile del Servizio non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo.

A seguito dell'accertamento verrà redatto un atto di constatazione di danno.

Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Aggiudicatario e dell'eventuale applicazione di penali.

Art. 21 – Ulteriori obblighi dell'Aggiudicatario

L'accesso ai siti oggetto di manutenzione da parte dei tecnici dell'Aggiudicatario dovrà sempre essere effettuato secondo le modalità prescritte nelle schede allegate al presente Capitolato e nel pieno rispetto delle attività eventualmente in corso di svolgimento nei siti medesimi. Ciò con particolare riferimento ai siti di proprietà di terzi per i quali è richiesta l'osservanza di eventuali regolamenti interni.

L'Aggiudicatario si impegna a far osservare ai propri lavoratori la massima riservatezza e a non divulgare il contenuto di qualsiasi documento relativo al Committente di cui dovessero venire in possesso in ragione dell'attività svolta o che dovessero inavvertitamente leggere nei luoghi dove effettuano il servizio.

Eventuali attività di manutenzione che possano recare disturbo alla popolazione (ad es. produzione di rumore) dovranno essere effettuate in tempi e modalità tali da rientrare nei limiti ammessi dalla legge e dalle disposizioni dell'Amministrazione locale in materia.

Art. 22 – Procedura di contestazione dell'inadempimento

Per verificare la regolarità del servizio, il Committente si riserva di effettuare gli accertamenti opportuni.

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa aggiudicataria a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio saranno

contestati per iscritto dal Committente al Responsabile del Servizio dell'Aggiudicatario. Il Responsabile del Servizio dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni al Committente entro i 5 giorni naturali e consecutivi dalla predetta comunicazione.

Decorso inutilmente tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il Committente applicherà le penali previste dal successivo art. 23.

Art. 23 – Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Committente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno verificatosi a causa di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti saranno applicate le penali di seguito precisate:

- a) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo sulla tempistica di pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che non ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento secondo quanto specificato in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- b) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo sulla tempistica di pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento secondo quanto specificato in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- c) € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni intervento di manutenzione ordinaria effettuato con ritardo superiore a gg 15 rispetto alle tempistiche in merito proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- d) € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni 15 gg di ritardo nell'aggiornamento dei registri di cui all'art. 6 rispetto alle tempistiche in merito proposte dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- e) € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento o grave negligenza rispetto alla normativa sulla sicurezza;
- f) penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre all'addebito delle spese sostenute per eventuali riparazioni, in caso di danni arrecati nell'espletamento del servizio.

Qualora in corso di esecuzione del contratto l'Aggiudicatario utilizzi personale assunto non regolarmente, fatte salve le norme di legge in materia, l'Amministrazione Comunale applicherà, per una prima infrazione rilevata, una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni persona non in regola e, per le infrazioni successive, una penale di importo doppio.

Il Committente procederà a trattenere il valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Aggiudicatario dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Art. 24 – Inadempimenti e risoluzione del contratto

Il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:

- a) applicazione di n. 3 penalità in un semestre per interventi di manutenzione ordinaria effettuati con ritardo superiore a giorni 15 rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta;
- b) applicazione di n. 3 penalità in un semestre per ogni 15 giorni di ritardo nell'aggiornamento dei registri di cui all'art. 6 rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta;

- c) applicazione di n. 3 penalità in un anno per ogni giorno di ritardo nel pieno ripristino dell'impianto a seguito di un guasto che non ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento rispetto alle tempistiche proposte in merito dall'Aggiudicatario in sede di offerta, a meno di giustificata impossibilità di intervento;
- d) mancato ripristino del corretto funzionamento di uno o più dei sistemi oggetto del presente capitolato entro 72 ore dal verificarsi di un guasto che ne abbia pregiudicato il corretto funzionamento, salve cause non dipendenti dall'Aggiudicatario;
- e) applicazione di n. 5 penalità in un semestre per inadempimenti o gravi negligenze rispetto alla normativa sulla sicurezza da parte dell'Aggiudicatario;
- f) applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
- g) superamento del massimale previsto dalla vigente normativa per l'applicazione delle penali (somma di penali che superi il 10% dell'importo netto contrattuale);
- h) grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;
- i) mancata regolarizzazione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
- j) mancata reintegrazione della cauzione escussa entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- k) grave inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- l) cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto non autorizzato;
- m) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- n) fallimento dell'impresa ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale.

La risoluzione del contratto prevista nei commi precedenti diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che il Committente darà all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Aggiudicatario nonché sulla cauzione prestata.

La risoluzione dà altresì diritto al Committente di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

CAPO 7 – NORME FINALI

Art. 25 – Cessione di contratto e di credito, subappalto

A pena di nullità, è vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo previsto all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il servizio di manutenzione di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato secondo il disposto e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice al quale espressamente si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare.

E' fatto obbligo all'Affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 7 dell'art. 119 del Codice ed è responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori delle norme, delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara.

I requisiti di carattere economico finanziario saranno verificati in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 26 – Responsabile del trattamento dei dati personali

L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") ed a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento, nello specifico, riguarda i dati personali dei referenti dei siti in cui si dovrà svolgere l'attività oggetto del presente capitolato (nominativi e recapiti telefonici), che saranno trasmessi all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. I Dati e le informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

- a) effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;
- b) tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;
- c) organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;
- d) non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;
- e) garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;

- f) tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

- a) implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante :

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
7	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
8	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
9	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
10	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
11	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
12	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
13	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

- b) mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;
- c) far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;
- d) verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.
- e) procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008,

ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

- f) assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;
- g) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- h) notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- i) predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- j) astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;
- k) avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: protezionecivile@comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- l) avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: protezionecivile@pec.comune.venezia.it, per concordare congiuntamente il riscontro;
- m) predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- n) mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a) la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b) il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c) la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.

Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 27 – Disposizioni antimafia

La validità e l'efficacia dell'aggiudicazione e del rapporto contrattuale del servizio di cui al presente capitolato sono subordinate all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 28 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13/08/2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 29 – Codice di comportamento

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici) ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso decreto.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, la contesterà per iscritto all'Appaltatore, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Art. 31 – Riferimenti normativi di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato vanno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti del Comune di Venezia.

Art. 32 – Controversie

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.